

Rapporto per la
Commissione Tripartita Cantonale

Proposta di modifica del modello di valutazione del dumping salariale a livello settoriale

Bellinzona, 5 Marzo 2010

Sandro Petrillo (USML)

Oscar Gonzalez (O-lav, IRE)

Sommario:

Il dumping salariale a livello settoriale si verifica se i casi di abuso riscontrati sul mercato del lavoro in un determinato ramo economico sono gravi e ripetuti. La Commissione Tripartita ha dato mandato all'USML e all'O-lav (IRE) di analizzare alcune proposte per la modifica del modello di valutazione del dumping salariale utilizzato sino ad oggi. Queste proposte sono state presentate al gruppo di lavoro "Mercato del Lavoro", che avendole analizzate, ha elaborato un'alternativa che presentiamo in questo documento. La Commissione Tripartita dovrà dunque decidere se approvare questo nuovo modello di valutazione del dumping salariale a livello settoriale.

Per maggiori dettagli vedasi i seguenti rapporti:

- Petrillo S. e O. Gonzalez, 2010, *Proposta per la modifica dei parametri del modello di valutazione del dumping salariale a livello settoriale al Gruppo di Lavoro "Mercato del Lavoro"*, USML-IRE, Bellinzona (presentato il 5 febbraio 2010)
- Petrillo S. e O. Gonzalez, 2010, *Analisi delle proposte per la valutazione del dumping salariale a livello settoriale*, USML-IRE, Bellinzona (presentato il 22 febbraio 2010)

Indice:

- 1. Situazione attuale**
- 2. Proposta di modello alternativo**
- 3. Considerazioni finali**
- 4. Allegato – Procedura di controllo**

1. Situazione attuale

Il dumping salariale a livello settoriale si verifica se i casi di abuso (salari sotto una soglia minima¹) riscontrati sul mercato del lavoro in un determinato ramo economico sono gravi e ripetuti.

DUMPING SALARIALE = ABUSO GRAVE E RIPETUTO

ABUSO = salario effettivo inferiore al salario minimo

GRAVE = salario effettivo inferiore al (salario minimo – margine di tolleranza)


MARGINE DI TOLLERANZA = intervallo all'interno del quale un abuso non è reputato grave. Attualmente è il 10% del salario minimo.

RIPETUTO = frequenza elevata di abuso grave. Attualmente se più del 10% dei lavoratori controllati percepisce un salario inferiore al salario minimo al netto del margine di tolleranza.

Per identificare l'esistenza del dumping salariale nei rami economici, la Commissione Tripartita cantonale (CT) ha adottato una procedura basata su controlli a campione² (vedi allegato).

La situazione attuale prevede quindi (indistintamente) per tutti i settori controllati un margine di tolleranza proporzionale unico del 10% del salario minimo di riferimento ed una frequenza di abusi gravi del 10%, come illustrato nella Figura 1.

Figura 1: Situazione attuale



Fonte: elaborazione USML-IRE.

MT=margine di tolleranza;

FAG=frequenza di abusi gravi.

Per cui con questa impostazione:

- Non si prevede nessuna distinzione in funzione del settore controllato o in funzione del salario effettivo percepito dal lavoratore controllato.

¹ Il salario minimo può essere stabilito da un Contratto Collettivo di Lavoro, Contratto Normale di Lavoro o dalle stime IRE in assenza di altri riferimenti vincolanti.

² Si veda il rapporto presentato alla Commissione Tripartita cantonale nel Marzo del 2007: *Alberton S. e O. Gonzalez (2007), Procedura di campionamento dei controlli salariali per identificare il "dumping salariale" a livello settoriale, IRE.*

- Esiste dunque un unico margine di tolleranza proporzionale adottato in tutti i settori controllati.
- Esiste una unica soglia di frequenza di abusi gravi adottata in tutti i settori controllati.

La Tabella 1 simula l'impatto di un margine di tolleranza del 10% in funzione di vari livelli ipotetici di salari minimi di riferimento e di salari effettivi percepiti dai lavoratori controllati.

Tabella 1: Simulazione situazione attuale

sal. Eff. Stand.	sal. Min. rif. 2800		sal. Min. rif. 3000		sal. Min. rif. 3200		sal. Min. rif. 3333		sal. Min. rif. 3500	
	diff. Ass.	diff. %								
	3500	700	25.0%	500	16.7%	300	9.4%	167	5.0%	0
3400	600	21.4%	400	13.3%	200	6.3%	67	2.0%	-100	-2.9%
3333	533	19.0%	333	11.1%	133	4.2%	0	0.0%	-167	-4.8%
3300	500	17.9%	300	10.0%	100	3.1%	-33	-1.0%	-200	-5.7%
3200	400	14.3%	200	6.7%	0	0.0%	-133	-4.0%	-300	-8.6%
3150	350	12.5%	150	5.0%	-50	-1.6%	-183	-5.5%	-350	-10.0%
3100	300	10.7%	100	3.3%	-100	-3.1%	-233	-7.0%	-400	-11.4%
3000	200	7.1%	0	0.0%	-200	-6.3%	-333	-10.0%	-500	-14.3%
2900	100	3.6%	-100	-3.3%	-300	-9.4%	-433	-13.0%	-600	-17.1%
2880	80	2.9%	-120	-4.0%	-320	-10.0%	-453	-13.6%	-620	-17.7%
2800	0	0.0%	-200	-6.7%	-400	-12.5%	-533	-16.0%	-700	-20.0%
2700	-100	-3.6%	-300	-10.0%	-500	-15.6%	-633	-19.0%	-800	-22.9%
2600	-200	-7.1%	-400	-13.3%	-600	-18.8%	-733	-22.0%	-900	-25.7%
2520	-280	-10.0%	-480	-16.0%	-680	-21.3%	-813	-24.4%	-980	-28.0%
2500	-300	-10.7%	-500	-16.7%	-700	-21.9%	-833	-25.0%	-1000	-28.6%
ABUSI	ABUSI GRAVI									

Fonte: elaborazione USML – IRE. Sal. Eff. Stand. = salario effettivo standardizzato percepito dai lavoratori controllati (livelli ipotetici). Sal. Min. rif. = salari minimi di riferimento (livelli ipotetici). Diff. Ass. = differenza tra salario effettivo e salario minimo di riferimento. Diff. % = differenza tra salario effettivo e salario minimo di riferimento in percentuale del salario minimo di riferimento.

La Tabella 1 mostra nella prima colonna diversi livelli salariali effettivi potenzialmente percepiti dai lavoratori controllati. Nelle colonne successive, a seconda del salario minimo di riferimento, riporta la differenza tra il salario effettivo ed il minimo di riferimento in franchi ed in percentuale. Quando la differenza risulta negativa, si tratta di una situazione di abuso (celle evidenziate in giallo nella tabella). Se l'abuso riscontrato è maggiore del 10% rispetto al salario minimo di riferimento, si tratta di un abuso grave (celle evidenziate in arancione nella tabella).

Con questo modello si riesce a distinguere gli abusi dagli abusi gravi e non si creano situazioni ambigue. Il modello prevede inoltre un'unica soglia di frequenza di abusi gravi (fissata al 10%). Per cui, una volta identificati i casi di abuso grave, è possibile stabilire con facilità se si è in presenza o meno di dumping salariale a livello settoriale.


Da questa simulazione emerge che dal punto di vista metodologico questo modello non presenta lacune.

Nonostante ciò, il gruppo di lavoro “Mercato del Lavoro” ritiene più opportuno adottare un modello di valutazione del dumping salariale a livello settoriale più restrittivo, che preveda parametri di valutazione differenti a seconda della presenza o meno di un contratto con minimi salariali di riferimento e per fasce salariali effettivamente percepite dai lavoratori controllati come illustrato nel prossimo capitolo.

2 Proposta di modello alternativo:

Questa alternativa prevede margini di tolleranza proporzionali e soglie di frequenze di abusi gravi che variano a seconda del ramo economico controllato dall'autorità competente, in funzione della presenza o meno di un contratto con minimi salariali di riferimento, ed in funzione del livello di salario effettivamente percepito dalla persona controllata come illustrato nella Figura 2.

Figura 2: Schema modello alternativo



Fonte: elaborazione USML – IRE.

Con CCL, CNL = settori in cui sono in vigore Contratti Collettivi di Lavoro o Contratti Normali di Lavoro, che indicano un salario minimo di riferimento.

Senza CCL, CNL = settori in cui non vi sono contratti salariali minimi di riferimento.

MT= Margine di tolleranza; FAG = Frequenza di abusi gravi.

Con questa metodologia abbiamo una prima distinzione nella valutazione del dumping salariale a seconda che il settore in cui si effettua il controllo disponga o meno di un contratto di riferimento con minimi salariali (CCL o CNL).

- Nei settori coperti da un contratto CCL o CNL si applica:
 - *Margine di tolleranza 0%*
ogni abuso (differenza negativa tra salario effettivo e salario minimo di riferimento) è classificato come abuso grave (abuso=abuso grave).
 - *Frequenza abusi gravi 5%*
la presenza di dumping salariale è indicata se più del 5% dei controlli effettuati sono classificabili come abusi gravi.
- Nei settori sprovvisi di un CCL o CNL e:
 - Il salario effettivo dei lavoratori è inferiore a Fr. 3'000.-
 - *Margine di tolleranza 0%*
ogni abuso (differenza negativa tra salario effettivo e salario minimo di riferimento) è classificato come abuso grave (abuso=abuso grave).
 - *Frequenza abusi gravi 10%*
la presenza di dumping salariale è indicata se più del 10% dei controlli effettuati sono classificabili come abusi gravi.
 - Il salario effettivo è maggiore o uguale a Fr. 3'000.-
 - *Margine di tolleranza 10%*
l'abuso grave è definito quando la differenza tra il salario effettivo dei lavoratori ed il salario di riferimento è maggiore al 10% (rispetto al salario di riferimento).
 - *Frequenza abusi gravi 10%*
la presenza di dumping salariale è indicata se più del 10% dei controlli effettuati sono classificabili come abusi gravi.

La Tabella 2 simula l'impatto di un margine di tolleranza dello 0% in un settore coperto da CCL o CNL, in funzione di vari livelli ipotetici di salari minimi di riferimento e di salari effettivi percepiti dai lavoratori controllati.

Nella prima colonna vi sono indicati diversi livelli salariali effettivi potenzialmente percepiti dai lavoratori controllati. Nelle colonne successive, a seconda del salario minimo di riferimento, la tabella riporta la differenza tra il salario effettivo ed il minimo di riferimento in franchi ed in percentuale. Quando la differenza risulta negativa si tratta di una situazione di abuso grave, dato che abbiamo un margine di tolleranza dello 0% (celle evidenziate in arancione nella tabella). Le celle con la cornice in grassetto, sono le situazioni che anche nello scenario attuale (margine di tolleranza 10%) risulterebbero abusi gravi.

Tabella 2: Simulazione modello alternativo in un settore coperto da CCL, CNL

sal. Eff. Stand.	sal. Min. rif. 2800		sal. Min. rif. 3000		sal. Min. rif. 3100		sal. Min. rif. 3158		sal. Min. rif. 3500		sal. Min. rif. 4000		sal. Min. rif. 4200		sal. Min. rif. 4444	
	diff. Ass.	diff. %														
4500	1700	60.7%	1500	50.0%	1400	45.2%	1342	42.5%	1000	28.6%	500	12.5%	300	7.1%	56	1.3%
4444	1644	58.7%	1444	48.1%	1344	43.4%	1286	40.7%	944	27.0%	444	11.1%	244	5.8%	0	0.0%
4400	1600	57.1%	1400	46.7%	1300	41.9%	1242	39.3%	900	25.7%	400	10.0%	200	4.8%	-44	-1.0%
4300	1500	53.6%	1300	43.3%	1200	38.7%	1142	36.2%	800	22.9%	300	7.5%	100	2.4%	-144	-3.2%
4200	1400	50.0%	1200	40.0%	1100	35.5%	1042	33.0%	700	20.0%	200	5.0%	0	0.0%	-244	-5.5%
4100	1300	46.4%	1100	36.7%	1000	32.3%	942	29.8%	600	17.1%	100	2.5%	-100	-2.4%	-344	-7.7%
4000	1200	42.9%	1000	33.3%	900	29.0%	842	26.7%	500	14.3%	0	0.0%	-200	-4.8%	-444	-10.0%
3990	1190	42.5%	990	33.0%	890	28.7%	832	26.3%	490	14.0%	-10	-0.3%	-210	-5.0%	-454	-10.2%
3900	1100	39.3%	900	30.0%	800	25.8%	742	23.5%	400	11.4%	-100	-2.5%	-300	-7.1%	-544	-12.2%
3800	1000	35.7%	800	26.7%	700	22.6%	642	20.3%	300	8.6%	-200	-5.0%	-400	-9.5%	-644	-14.5%
3780	980	35.0%	780	26.0%	680	21.9%	622	19.7%	280	8.0%	-220	-5.5%	-420	-10.0%	-664	-14.9%
3700	900	32.1%	700	23.3%	600	19.4%	542	17.2%	200	5.7%	-300	-7.5%	-500	-11.9%	-744	-16.7%
3600	800	28.6%	600	20.0%	500	16.1%	442	14.0%	100	2.9%	-400	-10.0%	-600	-14.3%	-844	-19.0%
3500	700	25.0%	500	16.7%	400	12.9%	342	10.8%	0	0.0%	-500	-12.5%	-700	-16.7%	-944	-21.2%
3400	600	21.4%	400	13.3%	300	9.7%	242	7.7%	-100	-2.9%	-600	-15.0%	-800	-19.0%	-1044	-23.5%
3325	525	18.8%	325	10.8%	225	7.3%	167	5.3%	-175	-5.0%	-675	-16.9%	-875	-20.8%	-1119	-25.2%
3300	500	17.9%	300	10.0%	200	6.5%	142	4.5%	-200	-5.7%	-700	-17.5%	-900	-21.4%	-1144	-25.7%
3200	400	14.3%	200	6.7%	100	3.2%	42	1.3%	-300	-8.6%	-800	-20.0%	-1000	-23.8%	-1244	-28.0%
3158	358	12.8%	158	5.3%	58	1.9%	0	0.0%	-342	-9.8%	-842	-21.1%	-1042	-24.8%	-1286	-28.9%
3100	300	10.7%	100	3.3%	0	0.0%	-58	-1.8%	-400	-11.4%	-900	-22.5%	-1100	-26.2%	-1344	-30.2%
3000	200	7.1%	0	0.0%	-100	-3.2%	-158	-5.0%	-500	-14.3%	-1000	-25.0%	-1200	-28.6%	-1444	-32.5%
2900	100	3.6%	-100	-3.3%	-200	-6.5%	-258	-8.2%	-600	-17.1%	-1100	-27.5%	-1300	-31.0%	-1544	-34.7%
2800	0	0.0%	-200	-6.7%	-300	-9.7%	-358	-11.3%	-700	-20.0%	-1200	-30.0%	-1400	-33.3%	-1644	-37.0%
2700	-100	-3.6%	-300	-10.0%	-400	-12.9%	-458	-14.5%	-800	-22.9%	-1300	-32.5%	-1500	-35.7%	-1744	-39.2%
ABUSI = ABUSI GRAVI MARGINE DI TOLLERANZA: 0% PER QUALSIASI SALARIO EFFETTIVO																
SITUAZIONE ATTUALE MARGINE DI TOLLERANZA: 10%																

Fonte: elaborazione USML – IRE. Sal. Eff. Stand. = salario effettivo standardizzato percepito dai lavoratori controllati (livelli ipotetici). Sal. Min. rif. = salari minimi di riferimento (livelli ipotetici). Diff. Ass. = differenza tra salario effettivo e salario minimo di riferimento. Diff. % = differenza tra salario effettivo e salario minimo di riferimento in percentuale del salario minimo di riferimento.

Il modello alternativo, in settori coperti da contratti, risulta dunque più restrittivo rispetto allo stato attuale. Anche con questo approccio si riesce a identificare gli abusi gravi e non si creano situazioni ambigue. Il modello prevede inoltre, per settori coperti da un contratto, un'unica soglia di frequenza di abusi gravi (fissata al 5%). Per cui, una volta identificati i casi di abuso grave, è possibile stabilire con facilità se si è in presenza o meno di dumping salariale a livello settoriale.

Da questa simulazione emerge che dal punto di vista metodologico questa parte del modello alternativo non presenta lacune.

La Tabella 3 simula invece l'impatto dei margini di tolleranza variabili in settori sprovvisti di un contratto CCL o CNL, in funzione di vari livelli ipotetici di salari minimi di riferimento e di salari effettivi percepiti dai lavoratori controllati.

Tabella 3: Simulazione modello alternativo in settori sprovvisti di CCL, CNL

sal. Eff. Stand.	sal. Min. rif.									
	2800		3000		3200		3333		3500	
	diff. Ass.	diff. %								
3500	700	25.0%	500	16.7%	300	9.4%	167	5.0%	0	0.0%
3400	600	21.4%	400	13.3%	200	6.3%	67	2.0%	-100	-2.9%
3333	533	19.0%	333	11.1%	133	4.2%	0	0.0%	-167	-4.8%
3300	500	17.9%	300	10.0%	100	3.1%	-33	-1.0%	-200	-5.7%
3200	400	14.3%	200	6.7%	0	0.0%	-133	-4.0%	-300	-8.6%
3150	350	12.5%	150	5.0%	-50	-1.6%	-183	-5.5%	-350	-10.0%
3100	300	10.7%	100	3.3%	-100	-3.1%	-233	-7.0%	-400	-11.4%
3000	200	7.1%	0	0.0%	-200	-6.3%	-333	-10.0%	-500	-14.3%
2900	100	3.6%	-100	-3.3%	-300	-9.4%	-433	-13.0%	-600	-17.1%
2880	80	2.9%	-120	-4.0%	-320	-10.0%	-453	-13.6%	-620	-17.7%
2800	0	0.0%	-200	-6.7%	-400	-12.5%	-533	-16.0%	-700	-20.0%
2700	-100	-3.6%	-300	-10.0%	-500	-15.6%	-633	-19.0%	-800	-22.9%
2600	-200	-7.1%	-400	-13.3%	-600	-18.8%	-733	-22.0%	-900	-25.7%
2520	-280	-10.0%	-480	-16.0%	-680	-21.3%	-813	-24.4%	-980	-28.0%
2500	-300	-10.7%	-500	-16.7%	-700	-21.9%	-833	-25.0%	-1000	-28.6%
ABUSI										
ABUSI GRAVI MT: 0% PER SALARI EFF. INFERIORI A CHF 3'000; 10% SUPERIORI A CHF 3'000										
SITUAZIONE ATTUALE MARGINE DI TOLLERANZA: 10%										

Fonte: elaborazione USML – IRE. Sal. Eff. Stand. = salario effettivo standardizzato percepito dai lavoratori controllati (livelli ipotetici). Sal. Min. rif. = salari minimi di riferimento (livelli ipotetici). Diff. Ass. = differenza tra salario effettivo e salario minimo di riferimento. Diff. % = differenza tra salario effettivo e salario minimo di riferimento in percentuale del salario minimo di riferimento.

Il modello alternativo, in settori sprovvisti di contratti salariali, quando i salari effettivi sono uguali o maggiori di Fr. 3'000.-, è simile alla situazione attuale, in quanto prevede un margine di tolleranza del 10%. Per salari inferiori a Fr. 3'000.-, il margine di tolleranza stabilito è dello 0%, risultando più restrittivo.

Anche con questo approccio si riesce a identificare gli abusi gravi. Quindi l'applicazione di due diversi margini di tolleranza per differenti fasce di salari effettivi, non costituisce un problema tecnico.

Inoltre questo modello prevede un'unica soglia di frequenza di abusi gravi (fissata al 10%). Per cui, una volta identificati i casi di abuso grave, è possibile stabilire con facilità se si è in presenza o meno di dumping salariale a livello settoriale.

3 Considerazioni finali

Questo rapporto intende proporre alla CT la modifica al modello attuale per la valutazione del dumping salariale a livello settoriale. A tale scopo il gruppo di lavoro “Mercato del Lavoro” si è riunito in due occasioni (il 05.02.2010 e il 22.02.2010). Durante questi incontri è stato analizzato sia il modello attuale di valutazione che differenti alternative. Dopo ampie discussioni, si è giunti alle seguenti decisioni:

Decisione 1: il modello attuale, pur non presentando lacune dal punto di vista metodologico, viene abbandonato.

Decisione 2: premesso che tutti concordano sulla necessità di adottare un nuovo modello altrettanto semplice (che non provochi ritardi nella raccolta dei dati e nell’elaborazione dei risultati) e idoneo per la valutazione del dumping salariale da parte della CT, viene effettuata la scelta seguente:

- **Settori con CCL o CNL con salari minimi obbligatori: margine di tolleranza 0%, abbassamento della soglia che determina la ripetitività al 5% (oggi 10%);**
- **Settori senza CCL e senza CNL con salari minimi obbligatori:**
 - **Se il salario effettivamente percepito dai lavoratori controllati è inferiore a Fr. 3'000.- margine di tolleranza 0% e soglia che determina la ripetitività 10% (come oggi)**
 - **Se il salario effettivamente percepito dai lavoratori controllati è uguale o superiore a Fr. 3'000.- margine di tolleranza 10% (come oggi) e soglia che determina la ripetitività 10% (come oggi).**


Osservazione:

i settori in cui sono in vigore CCL DFO, non sono considerati nel modello che precede (decisione 1 e 2);

Per cui le due decisioni sopraccitate verranno sottoposte per approvazione/ratifica alla riunione della CT del 5 marzo 2010.

4 Allegato – Procedura di controllo

Struttura procedura dei controlli riguardanti l'individuazione del dumping salariale



Nota: tratto dal rapporto: Del Don F., Petrillo S. e Gonzalez O., 2010, *Pianificazione dei controlli dell'UIL per il mercato del lavoro da effettuare durante il 2010*, Bellinzona.

GIORNATA INFORMATIVA

“Misure d’accompagnamento: controlli manodopera distaccata, appalti pubblici e privati, sicurezza sui cantieri”

Membri : “gruppo interdisciplinare d’osservazione edilizia (GIOE)”

- Amministrazione federale delle dogane (AFD)
- Associazione interprofessionale di controllo (AIC)
- Corpo delle guardie di confine (CGCF)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE)
- Dipartimento delle istituzioni (DI)
- Dipartimento del territorio (DT)
- Polizia cantonale
- Società svizzera impresari costruttori sezione ticino (SSIC TI)
- SUVA

Martedì 16 novembre 2010, alle ore 08:30
c/o Auditorium della Banca dello Stato,
Viale G. Guisan 5, Bellinzona

LISTA PRESENZE GIORNATA INFORMATIVA DEL 16 NOVEMBRE 2010

Ente	Partecipanti
Amministrazione Cantonale - Capoparea di costruzione della sezione Logistica	◇ Walter Bizzozero
Associazione Interprofessionale di Controllo - AIC	◇ Renzo Ambrosetti ◇ Claudio Suter ◇ Gianni Albertoni ◇ Dario Tettamanti ◇ Paolo Locatelli ◇ Francesco Lurati ◇ Bruno Zarro ◇ Mattia Rizza ◇ Daniele Lombardo ◇ Natascia Dell'Ambrogio ◇ Luisa Moriani ◇ Fabio Deplano
AVS	◇ Siro Realini
Centro Competenze Flussi Migratori, Chiasso	◇ Mirko Branda
Commissione di vigilanza LEPIC	◇ Monica Deluz ◇ Enrico Iten
DFE - Divisione dell'Economia	◇ Arnoldo Coduri
DFE - Sezione della logistica	◇ Monica Dellamonica Delcò
Divisione Delle Costruzioni - Area del supporto e del coordinamento - Ufficio delle commesse pubbliche	◇ Arch. Sven Canonica
DT - Servizi generali - Ufficio lavori sussidiati e appalti	◇ Piergiorgio Minoretti ◇ Antonio Meucci
DT - Servizi generali	◇ Vinicio Malfanti
Polizia Cantonale	◇ Sandro Bassetti

Ente	Partecipanti
Sezione del lavoro	◊ Sergio Montorfani
Sindacato OCST	◊ Dario Tettamanti
Sindacato UNIA	◊ Enrico Borelli ◊ Dario Cadenazzi ◊ Luca Bondini
Sindacato UNIA Bellinzona Biasca e Moesa	◊ Igor Cima
SSIC - Sezione Ticino	◊ Vittorino Anastasia
SUVA	◊ Fiorenzo Gioli ◊ Nicola Skory ◊ Diego Martini
Ufficio Migrazione - Sezione Popolazione	◊ Curzio Guidotti ◊ Attilio Cometta
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML)	◊ Lorenza Rossetti ◊ Raffaele Bonato

Commissioni Paritetiche e Associazioni	Partecipanti
CPC dell'edilizia e del genio civile	◊ Alessia Neviani ◊ Sabrina Daldini ◊ Fabia Pedrioli ◊ Sonia Lupi ◊ Tronolone Valencia Maria ◊ Ennio De Gol ◊ Giuseppe Lombardo
CPC nel ramo del granito e delle pietre naturali	◊ Alessia Neviani ◊ Chiara Ongaro Pescioli
CPC nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura	◊ Daniele Giudici ◊ Alessia Neviani
CPC nel ramo della posa dei pavimenti	◊ Alessia Neviani
CPC nel ramo della posa delle piastrelle	◊ Alessia Neviani
CPC nel ramo delle pavimentazioni stradali	◊ Ing. Piero Ferretti
CPC nel ramo del disegno	◊ Gabriele Lazzaroni

Commissioni Paritetiche e Associazioni	Partecipanti
CPC dei giardinieri	◇ Dario Tettamanti ◇ Giovanni Scolari ◇ Marco Rocca ◇ Francesco Ciccarelli ◇ Carlo Noghera ◇ Gianluca Rossi
CPC per i lavori in gesso e l'intonacatura	◇ Alessia Neviani
CPC della tecnica della costruzione	◇ Giovanna Borelli
CPC nel ramo delle installazioni elettriche	◇ Dario Tettamanti
CPC nel ramo delle vetrerie	◇ Alessia Neviani
CPC nel ramo delle carrozzerie	◇ Dario Tettamanti
AIET	◇ Gabriele Lazzaroni
Associazione Costruttori in legno Ticino e Moesano	◇ Bruno Korell ◇ Camillo Bassi ◇ Piergiorgio Pagnamenta ◇ Omar Bernasconi ◇ Bernard Aschwanden ◇ Adriana Pedretti
Associazione Imprenditori Pittori - Sezione Ticino	◇ Dario Taddei ◇ Fulvio Giudici ◇ Marco Franzoni
Associazione Industrie dei graniti marmi e pietre naturali del Ticino	◇ Chiara Ongaro Pescioli
Associazione Industrie Ticinesi - AITI	◇ Fausto Casolini
Associazione Sagomatori e Posatori Tondo d'Armaturo Ticinesi (ASPAT)	◇ A. Pfister ◇ L. Poncini ◇ L. Ghielmi ◇ G. Valsecchi ◇ D. Gigliotti ◇ C. Catena
Associazione Svizzera Piastrelle - Sezione Ticino	◇ Antonio Regazzoni ◇ Mauro Bazzi
Associazione Svizzera Ticinese Posatori Pavimenti	◇ Danilo Gamboni ◇ Adolfo Besomi ◇ Manuel Valenti
Associazione Ticinese Mastri Gessatori e Intonacatori	◇ Giancarlo Bonifaccio ◇ Massimiliano Valsangiacomo ◇ Giorgio Di Marco
Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino	◇ Gabriele Lazzaroni

Commissioni Paritetiche e Associazioni	Partecipanti
Comune di Lugano - Servizio Giuridico	◇ Avv. Betty Gatti
Jardin Suisse Ticino	◇ Bruno Schober ◇ Alberto Stierlin
Medici SA - Mendrisio	◇ Elvezio Chiesa
Suissetec	◇ Flavio Bassetti
Unione Svizzera del Metallo	◇ Cristina Resmi ◇ Piergiorgio Rossi

***Giornata informativa presso l’Auditorium della Banca dello Stato,
Viale G. Guisan 5, Bellinzona***

“Misure d’accompagnamento: controlli manodopera distaccata, appalti pubblici e privati, sicurezza sui cantieri”

Programma:

ore 08.30 Caffè

ore 08.45 Accoglienza ospiti

- ore 09.00
- Introduzione alla giornata informativa - **Renzo Ambrosetti**
 - Proposte di modifica di legge (Legge Commesse pubbliche/Regolamento Legge Commesse pubbliche) – **Vinicio Malfanti**
 - Coordinamento dei controlli e nuove sfide - **Lorenza Rossetti**
 - Sicurezza sui cantieri - **Nicola Skory**
 - Discussione aperta a tutti i partecipanti
 - Conclusione

ore 11.15 ○ Aperitivo

- Conferenza Stampa dei relatori



Associazione interprofessionale di controllo – AIC
“Introduzione alla giornata informativa”

Giornata informativa “GIOE”

16.11.2010

Renzo Ambrosetti

GIORNATA INFORMATIVA AIC – USML 16.11.2010

Introduzione: Renzo Ambrosetti, presidente AIC

Abbiamo visto giusto. La prova ne è la massiccia presenza oggi a questa seconda giornata informativa "misure d'accompagnamento: controlli manodopera distaccata, appalti pubblici e privati, sicurezza sui cantieri".

La prima edizione, nel 2006 aveva già raccolto un buon successo.

Oggi la situazione è diventata più tesa sulla libera circolazione; è un tema che interessa da vicino l'opinione pubblica; si avverte preoccupazione e ciò che è peggio si avverte un sempre più diffuso sentimento che tutto quanto non funziona in questo cantone è da attribuire ai bilaterali. Le generalizzazioni, le facili soluzioni sono all'ordine del giorno. Ciò non serve alla soluzione delle oggettive problematiche. Non è con politiche del tipo "dagli all'untore" che si progredisce.

Gli accordi bilaterali sono una realtà sono un elemento vitale per lo sviluppo della nostra economia. Bisogna quindi saper utilizzare e far rispettare gli strumenti a disposizione. Con questa seconda giornata di studio vogliamo contribuire alla corretta informazione e dare le necessarie garanzie specie a chi legittimamente è preoccupato.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone del 1° giugno 2002, successivamente completato e allargato il 1° maggio 2004 contempla una serie di misure d'accompagnamento volte a proteggere i lavoratori indigeni dal rischio di dumping sociale e salariale. Misure che, introdotte nel 2002 sono successivamente state rafforzate sul piano legislativo e su quello dell'attuazione concreta.

Tre ordini di misure sono state previste per evitare rischi di dumping:

- la garanzia delle condizioni lavorative e salari minimi attraverso la legge sui lavoratori distaccati
- le possibilità di un conferimento agevolato della forza d'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL)
- l'emanazione di contratti normali di lavoro che stabiliscano dei salari minimi.

In Ticino ci si è mossi per tempo, coscienti del fatto che la libera circolazione delle persone avrebbe avuto un importante impatto sul mercato del lavoro ticinese.

Già nel 2000 venne costituita la Commissione Tripartita, nel 2002 viene creato l'osservatorio del mercato del lavoro e fondata dai partner sociali dell'edilizia principale ed accessoria l'Associazione interprofessionale di controllo (AIC) il cui compito è di controllare i lavoratori distaccati nei settori professionali sottostanti ad un CCL d'obbligatorietà generale.

Commissione Tripartita, AIC, USML (già UMOE), Ispettorato del lavoro hanno immediatamente dato via ad un'intensa campagna informativa e formativa nonché sviluppato un approfondito lavoro di controllo del mercato del lavoro.

Ben presto ci si è però resi conto che era necessario mettere efficientemente ed efficacemente in rete tutti gli attori presenti sul territorio che, in un modo o nell'altro, hanno a che fare con la realtà del mercato del lavoro in generale o in particolari settori, per esempio nei settori dell'edilizia ed dell'artigianato.

Come ricordato, il primo incontro è avvenuto 4 anni fa; oggi si ripete l'esercizio, dopo aver fatto esperienze concrete e dovuto verificare un continuo aumento della pressione sul mercato del lavoro nell'ambito degli appalti pubblici e privati, della presenza di lavoratori distaccati e nel campo della sicurezza sui cantieri.

Dopo gli episodi intervenuti nel corso del 2009 su alcuni grandi cantieri pubblici di cui ha ampiamente riferito la stampa, ma anche per aver verificato un peggioramento

generalizzato, su iniziativa dell'AIC e dell'USML si è chiesto al Consiglio di Stato di farsi parte attiva nella creazione di un Gruppo operativo interdisciplinare d'osservazione edilizio (GIOE).

Questo gruppo riunisce tutti gli enti e interlocutori che in un modo o nell'altro hanno a che fare con la libera circolazione delle persone e le misure d'accompagnamento: attualmente ne fanno parte, in ordine alfabetico:

- Amministrazione federale delle dogane (AFD)
- Associazione interprofessionale di controllo (AIC)
- Corpo delle guardie di confine (CGCF)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), USML, UIL
- Dipartimento delle istituzioni (DI)
- Dipartimento del territorio (DT), ufficio degli appalti
- Polizia cantonale
- Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino (SSIC TI)
- SUVA

L'obiettivo principale, nel rispetto evidentemente delle specifiche competenze di ogni ente coinvolto, è permettere la circolazione delle informazioni fra i vari attori. Un esempio: sono fondamentali le segnalazioni del Corpo delle guardie di confine sull'entrata di artigiani esteri, come pure determinante è il supporto della polizia cantonale quando ci si trova confrontati con situazioni di conflitto nell'ambito dei controlli espletati dagli ispettori AIC o UIL, la collaborazione con la SUVA e UIL per quanto attiene la sicurezza.

Tutto ciò funziona nella misura in cui ogni operatore è cosciente e si impegna a far rispettare le regole del gioco vigenti.

Non mi stancherò di ripeterlo: lo faccio da 10 anni. Non vogliamo erigere barriere protezioniste, ma vogliamo semplicemente che vi sia rispetto e parità di trattamento, reciprocità.

Dobbiamo purtroppo verificare negli ultimi tempi un continuo peggioramento nel rispetto delle regole: sono in preoccupante aumento i casi di mancata notifica, ossia manodopera estera che non annuncia la sua presenza all'autorità cantonale, il numero degli indipendenti, rispettivamente dei falsi indipendenti è in continuo aumento, la pratica del subappalto e del sub, sub appalto è moneta corrente. Non si tratta certo, a nostro modo di vedere, di non conoscenza delle regole del gioco come era il caso all'inizio dell'introduzione delle misure d'accompagnamento, ma semplicemente di arroganza e menefreghismo nei confronti dell'ordine costituito. Un preoccupante non rispetto di determinate disposizioni e un decadimento dei valori etici che si manifesta anche nell'atteggiamento di alcuni operatori – stranieri ed indigeni - nei confronti di chi opera per far rispettare la legge.

Oggi, con questa giornata, vogliamo indicare cosa è stato fatto di concreto per fronteggiare e correggere le distorsioni. Lo facciamo con tre interventi che toccano temi specifici, ma collegati fra di loro: nell'ambito della normativa sugli appalti, nel coordinamento dei controlli e nuove sfide, nella sicurezza sui cantieri.

Avremo poi la possibilità di aprire il dibattito e sentire così il polso di chi, assieme a noi, sta al fronte.

Dipartimento del territorio – Servizi generali
**“Proposte di modifica di legge (Legge Commesse
pubbliche/Regolamento Legge Commesse pubbliche)”**

Giornata informativa “GIOE”

16.11.2010

Vinicio Malfanti

Messaggio

Concernente la modifica dell'articolo 45 legge cantonale sulle commesse pubbliche relativo alle sanzioni amministrative

Presidente,
Consiglieri,

il presente messaggio verte sulla necessità di modificare l'articolo 45 della legge cantonale sulle commesse pubbliche che tratta delle sanzioni amministrative in caso di gravi violazioni dei principi che la legge persegue, ciò al fine di rafforzare l'apparato sanzionatorio così una più efficace lotta agli abusi che si riscontrano nella gestione dei cantieri pubblici. I Cantoni¹ hanno infatti la facoltà, di prevedere delle misure repressive a condizione che le stesse risultino ancorate in una base legale formale

Commento alle singole proposte

Articolo 45 cpv. 1

Accanto alla possibilità già prevista dall'assetto attuale di escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni, si è introdotta la possibilità di comminare una pena pecuniaria pari al 20 % del valore della commessa.

Articolo 45 cpv. 2 lettera e (nuovo)

Con questo paragrafo si prevede pure la facoltà di punire le violazioni derivanti dal mancato rispetto dei disposti della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta al lavoro nero. (LLN).

Articolo 45 cpv. 3 (nuovo)

Questa norma quantifica l'importo della sanzione pecuniaria. Questo tipo di sanzione, come dice la norma sarà, per casi gravi cumulabile, con l'esclusione.

Articolo 45 a Sanzioni al committente

Con quest'articolo si è introdotta la facoltà per il Consiglio di Stato di punire tramite contravvenzione i membri della committenza rei di aver violato le prescrizioni della legge. Con il medesimo articolo si introduce inoltre la possibilità di ridurre o revocare, per opere sussidiate i sussidi erogati al Cantone.

¹ Silvia Bucher, L'exigence de base legale et les sanctions repressive, prévues par des réglementations cantonales sur les soumissions à l'encontre des soumissionnaires/adjudicataires, in Aspects de droit des marchés publics, Friburgo 1991 pag. 157 e riferimenti ivi citati,

Rapporto con linee direttive e piano finanziario

La proposta presentata è coerente con le linee direttive e non comporta nessun aumento di personale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere G. Gianella

Disegno di

LEGGE

Sulle commesse pubbliche del 23 febbraio 2001; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle commesse pubbliche del 23 febbraio 2001 è modificata come segue:

Art. 45 (modifica)

Sanzioni amministrative

¹In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato infligge una congrua pena pecuniaria e/o può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni.

²Sono considerate gravi violazioni:

- a) la cessione parziale o totale del contratto senza l'accordo del committente;
- b) il subappalto senza l'accordo del committente;
- c) l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni;
- d) condanne giudiziarie per cattiva condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sulla protezione dei lavoratori o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'aggiudicazione;
- e) infrazioni alla Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)
- f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- g) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.

³ La pena pecuniaria relativa è pari al 20% del valore della commessa

⁴ Le decisioni di esclusione sono rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale e/o su una piattaforma elettronica.

Articolo 45 a (nuovo)

Sanzioni al committente

¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri dell'autorità committente, dei suoi ausiliari colpevoli dell'inosservanza delle disposizioni presente legge una multa sino ad un massimo di fr. 20'000.-.

Per opere sussidiate può pure essere decretata una riduzione o una revoca dei sussidi

Procedura	Articolo 45 b (nuovo) Per le contravvenzioni è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
------------------	---

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
"Coordinamento dei controlli e
nuove sfide"

Giornata informativa "GIOE"
16.11.2010

Lorenza Rossetti

Indice

- **Introduzione**
 - ALCP – Cronologia
 - Regimi transitori
 - Conseguenza dell'introduzione dell'ALCP

- **Settore dell'edilizia e dell'artigianato**
 - Prestazioni di servizio
 - Notifica
 - Controlli
 - Misure di accompagnamento
 - Coordinamento dei controlli
 - Gestione procedura di notifica
 - Sanzioni per violazione obbligo di notifica
 - Altre infrazioni alla LDist
 - Divieto di offrire servizi in Svizzera


- **Nuova sfida – falsi indipendenti**

ALCP - Cronologia

- Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
- Accettazione da parte del popolo: 21 maggio 2000 (col 67,2% di «Sì»)
- Entrata in vigore: **1° giugno 2002** (pacchetto di Accordi bilaterali I)
- Firma del Protocollo I: 26 ottobre 2004
- Accettazione del Protocollo I da parte del popolo: 25 settembre 2005 (col 56% di «Sì»)
- Entrata in vigore del Protocollo I: **1° aprile 2006**
- Firma del Protocollo II (estensione alla Bulgaria e alla Romania): 27 maggio 2008
- Accettazione del rinnovo nonché del Protocollo II da parte del Parlamento federale: 13 giugno 2008
- Accettazione da parte del popolo: 8 febbraio 2009 (col 59,6% di "Sì").
- Entrata in vigore del Protocollo II: **1° giugno 2009**



Libera circolazione: regimi transitori



Conseguenza dell'introduzione dell'ALCP

Oggi, nell'ammissione di manodopera straniera la Svizzera adotta un sistema duale:


- i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e dell'AELS beneficiano dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che prevede, tra l'altro, la procedura di notifica per attività della durata inferiore a 90 giorni o 3 mesi per anno civile, rispettivamente la procedura di rilascio del permesso, come in passato, per attività di una durata superiore;
- mentre i cittadini provenienti dagli altri Paesi (Stati terzi) sottostanno alla Legge sugli stranieri, e nei loro confronti sussiste l'obbligo del permesso dal primo giorno (la procedura di notifica è esclusa).



Nei seguenti settori esistono disposizioni specifiche:

1. edilizia, genio civile e rami accessori dell'edilizia, industria alberghiera e della ristorazione, lavori di pulizia, servizi di sorveglianza e di sicurezza, commercio ambulante, settore a luci rosse
2. industria alberghiera e della ristorazione, lavori di pulizia in economie domestiche private, commercio ambulante, settore a luci rosse
3. servizi connessi all'orticoltura, costruzioni e rami collegati alle costruzioni, servizi di sicurezza e pulizia aziendale / industriale

■ ■ **Allegato 12 Schema riassuntivo : Procedura di notifica e del permesso in caso di assunzione d'impiego in Svizzera**




Ufficio federale delle migrazioni, UFM, Quattenweg 5, 3003 Berna-Mitte
T +41(0)31 325 11 11, F +41(0)31 325 93 79, www.sfm.admin.ch

USML - 16.11.2010



7

■ ■ **Allegato 13 Schema riassuntivo : Procedura di notifica e del permesso per prestatori di servizi**



Ufficio federale delle migrazioni, UFM, Quattenweg 5, 3003 Berna-Mitte
T +41(0)31 325 11 11, F +41(0)31 325 93 79, www.sfm.admin.ch

USML - 16.11.2010



8

Settore dell'edilizia e dell'artigianato

Nell'ambito del settore dell'edilizia e dell'artigianato, in Ticino, vi è stata un'importante affluenza di **prestatori di servizio dall'UE (indipendenti e distaccati)**, in particolare dall'Italia, che hanno approfittato della possibilità di far capo alla procedura di notifica!

Meno importante è stato il numero di assunzioni d'impiego presso DL CH!

Prestazione di servizi

Art. 5 ALCP: “un prestatore di servizi gode del **diritto** di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile”

Art. 17 (allegato 1 ALCP): “nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 5 ALCP, è vietata qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile

Notifica

Art. 2 cpv. 4 Allegato I ALCP: “Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio”

La Svizzera ha conseguentemente istituito l’obbligo di notifica per i cittadini dell’ UE che esercitano un’attività lucrativa con assunzione d’impiego in Svizzera **art. 9 cpv. 1 bis. OLCP** e i prestatori di servizio (indipendenti o distaccati) **art. 6 LDist. e art. 6 ODist.** che non necessitano di un permesso delle autorità competenti in materia di diritto degli stranieri

Controlli

Cittadini di stati terzi

- sottoposti alla LStr
- obbligo dell’ottenimento del permesso dal 1. giorno
- accesso al mercato del lavoro limitato agli specialisti, ai quadri e ad altri lavoratori qualificati
- sottoposti all’**esame del mercato del lavoro** (priorità dei lavoratori indigeni, condizioni di lavoro e di salario usuali e contingentamento) ossia al **controllo preventivo!**

Controlli

Cittadini dell'UE

nessun controllo preventivo

- **assunzione d'impiego** presso un DL CH: diritto
- **prestazione di servizio** fino a 90 giorni: diritto

esame del mercato del lavoro

- **prestazione di servizio** oltre i 90 giorni:
nessun diritto

Misure di accompagnamento

Per proteggere i lavoratori dal rischio di dumping sociale e salariale, con l'introduzione e dell'ALCP, è stato adottato un pacchetto di misure di accompagnamento.

Queste misure permettono di verificare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime e usuali.

In caso di ripetuto dumping salariale possono essere presi provvedimenti che stabiliscono condizioni minime obbligatorie.

Misure di accompagnamento

Il pacchetto di misure si articola in tre punti:


- LDist
- Estensione agevolata CCL
- Introduzione CNL con salari minimi vincolanti

Revisione e inasprimento delle misure di accompagnamento in seguito all'allargamento dell'UE avvenuto il 01.05.2004 (entrata in vigore 1. aprile 2006)

Coordinamento

- Presupposto indispensabile per il funzionamento delle misure di accompagnamento è il **coordinamento** delle istanze di esecuzione e di controllo
- Coordinamento affidato all'**USML** sotto la vigilanza della **CT**

Coordinamento



USML – 16.11.2010



17

Coordinamento

- Esame delle notifiche on-line (assunzioni d'impiego presso DL Svizzero e prestatori di servizi distaccati e indipendenti)
- Esame e valutazione delle segnalazioni (RUMACA, Sindacati, associazioni di categoria, privati cittadini, ecc.)
- Trasmissione delle notifiche e/o delle segnalazioni agli organi di controllo (UIL, AIC e CP), i quali eseguono i controlli di loro competenza (sul posto) e notificano le infrazioni alle autorità cantonali (USML, UIL)
- Procedura di contravvenzione per violazione dell'obbligo di notifica o per mancato rispetto delle condizioni di lavoro e di salario o per il rifiuto di fornire informazioni /documentazione agli organi di controllo

USML – 16.11.2010



18

Coordinamento - in cifre

Procedura di notifica

Nel 2010, da gennaio a fine settembre, si sono notificate **12'719** persone (dato provvisorio, soggetto a conteggi multipli) (**11'783** nello stesso periodo del 2009):

- **1'796** lavoratori indipendenti (2009: 1'635)
- **5'043** lavoratori distaccati (2009: 5'014)
- **5'880** assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero (2009: 5'134)

Le 12'719 persone notificate hanno lavorato per un totale di 372'884 giorni, che corrispondono circa a **2'071 posti di lavoro a tempo pieno** (358'758 giorni nello stesso periodo del 2009, corrispondenti a circa 1'993 posti di lavoro a tempo pieno). Il numero di posti di lavoro totale in Ticino è **177'955**.

(fonti: Ufficio federale della migrazione, Berna; Censimento federale delle aziende 2008, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel)

Coordinamento - in cifre

Procedura di notifica nel settore dell'edilizia principale e accessoria

Nel 2010, da gennaio a fine settembre, si sono notificate **4'779** persone (dato provvisorio, soggetto a conteggi multipli) (**4'749** nello stesso periodo del 2009):

- **1'323** lavoratori indipendenti (2009: 1'277)
- **2'871** lavoratori distaccati (2009: 3'019)
- **585** assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero (2009: 453)

Le 4'779 persone notificate hanno lavorato per un totale di 114'562 giorni, che corrispondono circa a **636 posti di lavoro a tempo pieno**. Il numero di posti di lavoro totale in Ticino nel settore della costruzione è **17'220**.

(fonti: Ufficio federale della migrazione, Berna; Censimento federale delle aziende 2008, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel)

Sanzioni per violazione obbligo di notifica

Violazioni all'obbligo di notifica (mancata notifica, notifica tardiva, ecc.) vengono punite con una multa amministrativa fino a fr. **5'000.-**.

N.B.: la notifica ha valore formale!!!

Sanzioni per violazione obbligo di notifica – in cifre

Multe per **violazioni all'obbligo di notifica:**

- **223** nel 2009 (64 per annuncio non corretto, 159 per mancata notifica)
- **219** nel 2010 (fino a fine ottobre) (74 per annuncio non corretto, 145 per mancata notifica). Nel 2009, da gennaio a fine ottobre, erano state fatte 159 multe (46 per annuncio non corretto, 113 per mancata notifica).

Altre infrazioni alla LDist. 2009

Altre infrazioni alla LDist. (in particolare infrazioni alle condizioni lavorative e salariali minime) vengono sanzionate dall'UIL :

- con una multa amministrativa fino a **fr. 5'000.- (infrazioni lievi)** o
- con una multa fino a **fr. 40'000.- (violazione dell'obbligo di dare informazioni o opposizione al controllo dell'autorità)**

Altre infrazioni alla LDist. 2009 – in cifre

Multe per **infrazioni alle condizioni lavorative e salariali minime** emesse dall'UIL:

186 nel 2009 (6 per condizioni salariali minime, 180 per altre condizioni lavorative)

204 nel 2010 (da gennaio fino al 4 novembre 2010)

Divieti di offrire servizi in Svizzera 2010 – in cifre

Divieti (per mancato pagamento di multe
cresciute in giudicato) **267**

- da **USML** **100**
- da **UIL** **167**

Nuove sfide - Falsi indipendenti

Nuova sfida:
lotta ai falsi indipendenti!

Indipendenti

I prestatori di servizio indipendenti provenienti dall'estero che forniscono servizi in Svizzera, non sottostanno alla Legge sui distaccati poiché non essendo considerati lavoratori non sono soggetti alle condizioni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera!

Falsi indipendenti

Art. 1 cpv. 2 LDist..

“su richiesta degli organi di controllo, i lavoratori indipendenti sono tenuti a comprovare la loro attività indipendente”

Falsi indipendenti

Le esperienze fatte dagli organi di controllo hanno tuttavia dimostrato che la messa in pratica di questa disposizione causa numerosi problemi!

Falsi indipendenti

La **SECO** ha quindi approntato una circolare (messa in consultazione) che dovrebbe semplificare la procedura di controllo delle attività indipendenti e per quanto possibile unificarla!

Falsi indipendenti

Gli strumenti messi a disposizione degli organi di controllo dalla SECO consistono in:

- **“foglio tipo di controllo per la verifica dell’attività lucrativa indipendente sul luogo d’impiego”** (per i controlli sul posto)
- **“questionario tipo per la verifica dell’attività lucrativa indipendente”** (per ulteriori accertamenti per iscritto)

Falsi indipendenti

Questi strumenti a disposizione degli organi di controllo dovrebbero agevolare il loro compito che consiste nell’accertamento dello statuto del lavoratore.

Principio:

La verifica dello statuto deve sempre essere valutata in base al diritto svizzero (CO!)

Falsi indipendenti

Se sussiste un **contratto di lavoro** (319 ss. CO)



dipendente

- se **DL straniero**, la LDist. è applicabile!

- se **DL svizzero**: assunzione d'impiego in Svizzera!

Falsi indipendenti

Se sussiste un

- **contratto di mandato** (394 ss. CO)

- **contratto d'appalto** (363 ss. CO)



committente svizzero



indipendente

Pseudo-indipendenti

Se gli organi di controllo identificano **falsi indipendenti** in Svizzera, e tra il falso indipendente e il mandante sussiste un contratto di diritto privato che in linea di massima non è un contratto di lavoro, in base alla nuova dottrina e giurisprudenza, a questi rapporti contrattuali, che non corrispondono ad alcun tipo di contratto previsto dalla legge, sono **applicabili le prescrizioni imperative del diritto del contratto di lavoro**.

Nel caso non siano in grado di dimostrare la loro indipendenza, sono considerati pseudo-indipendenti o meglio:

- dipendenti di un DL svizzero
- dipendenti di un DL straniero

N.B:gli organi di esecuzione della LDist. non sono vincolati agli accertamenti delle autorità delle assicurazioni sociali straniere concernenti lo status della persone (p.es. modulo E101)!

Falsi indipendenti

Sanzioni

- se il prestatore di servizio si rivela un falso indipendente ed è constatato un rapporto di subordinazione con un **DL straniero o Svizzero**, questi possono essere sanzionati per **violazione dell'obbligo di notifica** (art. 9 cpv. 2 lett.a LDist e art. 32a OLCP)

Falsi indipendenti

- Queste situazioni possono anche dare luogo a una sanzione nei confronti del **DL straniero o svizzero** per **violazione delle condizioni lavorative e/o salariali** in virtù della LDist. o del CCL di riferimento.

Falsi indipendenti

- Il falso indipendente e il DL straniero possono essere sanzionati ai sensi dell'**art. 12 LDist** se hanno fornito consapevolmente informazioni false o si sono rifiutati di dare informazioni.

Link utili

- www.ti.ch/sorveglianza-mercato-lavoro
- www.ti.ch/popolazione
- www.bfm.admin.ch
- www.distacco.admin.ch

- www.no-al-lavoro-nero.ch

Suva quale organo d'esecuzione A seguito dei controlli...



Nicola Skory


Divisione sicurezza sul lavoro
Settore costruzioni

suvapro

Datori di lavoro Svizzeri Sottoposti LAINF

Stato 10/2010

Aumento di premio:
min. 20% per un anno




In casi gravi o non cooperativi é sempre possibile la segnalazione di un delitto perseguibile d'ufficio alle autorità giudiziarie (vedi CP art. 229/230)

Datori di lavoro Esteri

Stato 10/2010

Copia di ogni decisione e/o avvertimento inoltrato ad UIL



In casi gravi o non cooperativi é sempre possibile la segnalazione di un delitto perseguibile d'ufficio alle autorità giudiziarie (vedi CP art. 229/230)

Osservazioni

Durante i controlli sui cantieri, ai fini della sicurezza ed a tutela della salute dei lavoratori, si sono notate delle differenze sostanziali tra le carenze riscontrate tra ditte CH ed estere?

NO, le carenze riscontrate sono simili in entrambe le categorie!

Qual'è la difficoltà oggettiva maggiore che si riscontra nell'attuazione della procedura di controllo dei posti di lavoro (cantieri)?

Sempre più spesso si ha difficoltà a reperire gli effettivi datori di lavoro!

L'attuale procedura d'esecuzione garantisce la parità di trattamento tra le ditte CH e quelle estere?

SI, ammesso che la parte che esula dalla procedura LAINF possa essere applicata in modo efficace!

CONFERENZA STAMPA



associazione
interprofessionale
di controllo

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

venerdì 13 maggio 2011 - ore 10.00
presso il Ristorante Casa del Popolo
di Bellinzona

COMITATO

- **Presidente:** **Renzo Ambrosetti**

- **Vice Presidente:** **Dario Tettamanti**
Gianni Albertoni

- **Segretario:** **Edo Bobbià**

- **Membri di Comitato:** **Claudio Suter**
Saverio Lurati
Paolo Locatelli
Francesco Lurati

RIASSUNTO STATISTICHE

Controlli e notifiche nel periodo dal **01.01.2010** al **31.12.2010**

Settore	Nr. Notifiche Registrate	Nr. Controlli	Nr. Ditte Senza Notifica	Totale Infrazioni
Autotrasportatori	5	1	0	1
Carpentieri	192	27	3	20
Carrozzerie	9	0	0	0
Copritetto e facciate	64	22	2	9
Edilizia e Genio civile	1240	172	34	94
Elettricisti	350	37	9	14
Falegnami	2505	344	69	140
Gessatori	506	91	16	49
Giardinieri	508	30	3	9
Metalcostruzioni	3021	389	68	131
Pavimentazioni stradali	1	0	0	0
Pietre naturali	227	50	1	19
Pittori	546	125	24	42
Posa pavimenti	1025	143	11	45
Posa piastrelle	273	95	11	25
Ramo del disegno	1	0	0	0
Tecnica della costruzione	1360	121	16	51
Vetriere	217	12	1	3
Totali	12050	1659	268	652

RAPPORTO ANNUALE AIC 2010

Renzo Ambrosetti Presidente

Anche nel 2010 è continuata la crescita delle notifiche nell'ambito della libera circolazione delle persone e in particolare per quanto attiene la presenza di ditte estere che inviano loro dipendenti distaccati in Ticino per lavorare nel settore della costruzione principale e dell'artigianato.

Alcuni dati a questo proposito: il numero delle notifiche (significa numero delle volte che un dipendente estero è presente sul suolo cantonale per un determinato numero di giorni) nei settori di competenza dell'AIC è stato per il 2010 di 12'050. Nel 2009 10'622, nel 2008 7'309. Per evitare confusione va subito detto che vi è una differenza fra i dati presentati dall'AIC e quelli comunicati dal Cantone. L'USML nelle sue statistiche considera solo la prima presenza di un lavoratore distaccato non il ripetersi delle presenze. In comune i due dati hanno la costante crescita.

Ciò è dovuto in primo luogo al continuo buon andamento congiunturale nel settore dell'edilizia.

All'interno di questi dati generali si constata il continuo aumento degli indipendenti, rispettivamente falsi indipendenti. Non è un fenomeno nuovo per il Ticino, da sempre confrontato con questa realtà. Oggi questa tendenza è generalizzata anche a livello nazionale tant'è che finalmente l'autorità federale – sorda fintanto che il problema era solo a sud delle Alpi – si sta ora muovendo per creare le premesse legali per poter intervenire e sanzionare chi si definisce indipendente (e come tale non è soggetto alla normativa delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone) ma nei fatti non lo è, e pertanto deve rispettare le condizioni contrattuali di lavoro del ramo in cui è attivo.

Noi, AIC, in Ticino non abbiamo atteso che ci fossero basi legali, ma molto pragmaticamente, abbiamo fatto sospendere i lavori e rientrare in Italia chi non adempiva i requisiti dell'indipendenza. Con ciò abbiamo da tempo contenuto "l'invasione".

Bruno Zarro, ispettore responsabile, fornirà e si soffermerà sui dati più specifici.

Da parte mia permettetemi qualche considerazione di portata generale, anche con uno sguardo retrospettivo sugli ormai 10 anni di attività dell'AIC, retrospettiva che

mi viene normale anche perché qualcuno dei promotori della creazione dell'AIC comincia ad uscire di scena: penso ad Edo Bobbià che – nel secolo scorso, con chi vi parla – ha inoltrato una mozione in Parlamento che ha dato di fatto il via all'esperienza dell'AIC. Siamo stati i primi in Svizzera a creare e credere a questo progetto: abbiamo dovuto, anche in casa, superare opposizioni e perplessità. La partenza dell'AIC avvenuta prima dell'entrata in vigore delle misure d'accompagnamento è stata possibile grazie alla lungimiranza dell'allora Governo cantonale. Il bilancio è positivo anche se non abbiamo mai avuto la presunzione di poter avere tutto sotto controllo. Come pure non abbiamo mai voluto, checchè ne dicano i nostri critici – fare del protezionismo. Abbiamo semplicemente voluto che le regole del gioco (le misure d'accompagnamento) fossero rigorosamente rispettate da tutti nell'interesse dell'economia locale delle aziende e dei lavoratori. E per i lavoratori esteri abbiamo voluto pari dignità ed evitare il rischio di sfruttamento.

Il recente rapporto sulle misure d'accompagnamento del SECO dimostra chiaramente che siamo fra quelli che controllano di più e sanzionano. Una volta di più la massima del voler controllare per scoprire abusi si è rivelata giusta.

Ho detto che non abbiamo la presunzione di poter tenere sotto controllo tutto. L'AIC fa la sua parte (tant'è che ci potenziamo continuamente: dal mese di settembre avremo 5 ispettori), ma altri attori che sono presenti sul mercato e nella società devono fare altrettanto: dalla politica, alle associazioni, ai singoli operatori al singolo cittadino.

E' per questo che su iniziativa dell'AIC e in collaborazione con il Cantone, segnatamente USML abbiamo dato avvio ad un'operazione di messa in rete, sfociata l'anno scorso in una seconda giornata di studio e di scambio d'informazioni, cui hanno partecipato oltre l'AIC, e l'USML, l'Ufficio appalti, la SUVA, la Polizia cantonale, il Corpo delle Guardie di confine, le dogane, le commissioni paritetiche cantonali. E' solo così, collaborando strettamente tutti assieme che si guadagna in efficienza ed efficacia.

Per essere ancora più performanti ci vogliono ancora alcuni correttivi nell'istrumentario: pensiamo alle cauzioni che gradualmente sono adesso introdotte nei CCL e che permettono di incassare le multe, cosa che fin'ora era difficile se bisognava avviare le procedure all'estero, ma anche meglio vigilare sul fenomeno dei sub appalti, introducendo una precisa responsabilità solidale del committente, rispettivamente di chi ha ricevuto un appalto. Una proposta in tal senso è oggetto di un messaggio governativo: chiediamo che il nuovo Parlamento se ne occupi il più rapidamente possibile.

Permettetemi da ultimo una considerazione generale. La manodopera estera e le ditte estere sono qui perché c'è qualcuno che le chiama: e a questo proposito ognuno deve farsi un esame di coscienza. Il singolo cittadino committente in primis, i signori architetti e progettisti, ma anche chi ogni domenica spara con il cannone contro le istituzioni e gli accordi, vuole ergere muri e poi prospera con le proprie aziende grazie alla possibilità di far capo ai lavoratori esteri.

Scusatemi lo sfogo, ma una volta bisogna dirlo, specie quando da 10 anni si cerca di fare il possibile e qualche volta – con Edo Bobbia ci diciamo che sembriamo dei Don Chisciotte o quelli che con una mano cercano di tenere in piedi una diga in procinto di crollare.

Bellinzona, 13 maggio 2011

Rapporto annuale AIC 2010

Relazione di Edo Bobbià, 13 maggio 2011

Cari colleghi,
Stimati rappresentanti dei media,

come ogni cosa, c'è un inizio e una fine. E io concludo oggi il mio percorso professionale presso l'AIC, di cui sono stato fondatore, come ha ricordato il Pres. Ambrosetti. Certo, ricordo bene l'inizio di questa avventura, un po' garibaldina e per me anche un po' difficile poiché non avevo l'unanimità all'interno della SSIC TI. Ma è stata proprio la determinazione e la fiducia a premiarci, in definitiva, con la struttura che oggi tutti apprezzano, l'AIC, impresari e datori di lavoro compresi. E' stata anche una bella dimostrazione che fra datori di lavoro e sindacati si può collaborare bene; si possono persino ottenere risultati maggiori che non andando in formazione separata. Certo, tutte le idee corrono sulle gambe degli uomini e io esprimo oggi la mia gratitudine a chi ha lavorato con me, in particolare a Renzo Ambrosetti e Saverio Lurati. Persone leali e coraggiose, motivate a raggiungere quegli obiettivi che rappresentavano di fatto la salvaguardia dell'economia locale. Partiti senza soldi, direi quasi in brache di tela, per fortuna il Governo cantonale ci ha dato fiducia, assicurandoci un fondo cassa minimo poi completato dalle iniezioni finanziarie di sindacati e SSIC TI. Solo successivamente, con la proverbiale lentezza, sono arrivate le indennità federali dalla SECO, che, lasciatemelo dire, è una struttura goffa, burocraticizzata all'italiana e di temperamento flaccido, al limite dell'inerte. Questi del Ticino, dicevano, sono un po' esaltati e non capiscono gli enormi vantaggi dell'apertura delle frontiere e della libera circolazione delle persone. Solo molto tempo dopo, quando il resto della Svizzera ha provato cos'era la concorrenza sleale, la SECO si è mossa. E siccome vado in pensione, non voglio rovinarmi la mattinata parlando di reciprocità. Ieri, durante l'Assemblea di lavoro della SSIC TI, ho detto testualmente che

“gli italiani firmano tutto, mentre gli svizzeri firmano poco e rispettano tutto (troppo)”.

Questa realtà italiana di approccio molto approssimativo alle leggi e alle disposizioni in genere, è stata tale anche per i Bilaterali; letteralmente snobbati. Gli interventi della SECO a Roma, proprio poiché mal impostati, non hanno mai portato il benché minimo beneficio. I bilaterali, almeno per l'edilizia, rimangono unilaterali e lo rimarranno ancora per molto tempo poiché noi in Italia contiamo poco, anzi pochissimo.

Personalmente vedo una soluzione solo se il nuovo Governo ticinese si muoverà a livello di Regione e Provincia, per poi cercare di smuovere l'ingessatura e staticità di Berna e Roma.

Concludo. Grazie a tutte/i voi per la magnifica collaborazione che avete riservato a noi filibustieri - che non dev'essere inteso nel senso etimologico del termine, vale a dire pirati del mare del 17° secolo - ma piuttosto come persone che hanno creduto in un ideale e vi ci sono avventurati.

Una bella avventura, che mi spiace un po' di dover concludere, ma che l'anagrafe mi obbliga di concludere.

Auguro ai miei cari colleghi, che di fatto sono amici, di avere la forza e la determinazione per andare avanti, nonostante...

Ringrazio infine il serio e volitivo gruppo degli ispettori Bruno Zarro, coordinatore, Daniele Lombardo, Mattia Rizza e Natascia Dell'Ambrogio, che come noi hanno creduto nel loro lavoro, non senza rischi persino di incolumità personale.

Per me questo gruppo dev'essere potenziato poiché ho il cattivo presentimento che le cose stiano andando peggio, con indesiderate presenze sui cantieri e con giri finanziari mascherati da investimenti che possono anche far pensare ad un principio di analogia con la realtà milanese.

L'operato dell'AIC sarà tanto più necessario qualora la congiuntura settoriale, come molto probabile, comincerà a scendere. Ma lottare è il nostro mestiere, quindi coraggio a chi resta.

Grazie per la vostra attenzione.

Edo Bobbià

RELAZIONE RAPPORTO ISPETTORE AIC

ATTIVITA' 2010

Bellinzona, 13 Maggio 2011

Come già anticipato dal Presidente Ambrosetti le notifiche registrate nei settori di competenza AIC sono state 12'050 rispetto alle 10622 del 2009 (+ 20%). Questo dato è solo per quantificare la mole di lavoro con cui i nostri collaboratori sono confrontati.

Le ditte che si sono annunciate regolarmente tramite la notifica ammontano a 3312.

I controlli sono stati 1659 e hanno toccato 1295 aziende.

Il totale delle persone che si sono notificate nei settori di competenza dall' AIC sono stati 5525 che – secondo i dati ufficiali dell' Ufficio Federale della migrazione di Berna ed elaborati dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro di Bellinzona – hanno lavorato per 136'395 giorni, vale a dire 569 persone a tempo pieno.

In proporzione ogni prestatore di servizio straniero annunciatosi ha lavorato per una media di 25 giorni.

Durante le nostre ispezioni abbiamo potuto constatare che 268 aziende estere stavano esercitando un'attività lucrativa priva dell'annuncio di notifica. Pertanto sono state denunciate all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (di seguito USML) di Bellinzona per violazione dell'obbligo di notifica. In questo caso, l'ufficio cantonale sopra citato ha provveduto ad intimare multe per un importo totale di Frs 164'800.--.

I divieti di prestare servizio in Svizzera emessi dall' USML su segnalazione dell' AIC sono state 116 e tra queste 68 riguardano solo l'anno 2010.

Il totale delle infrazioni riscontrate dai nostri ispettori sono state **652** e immediatamente segnalate dal nostro Ufficio ai vari Enti Cantionali, oltre al già citato Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, all' Ufficio per l'ispettorato del Lavoro di Bellinzona (129 casi), alla Polizia Cantonale (12 casi), alla Sezione del lavoro (84 casi), all'AVS (12 casi) e alla SUVA (4 casi).

La Polizia Cantonale viene coinvolta unicamente quando sul cantiere è necessaria una verifica ufficiale dei fatti e delle generalità degli attori sul cantiere in questo caso la verbalizzazione avviene presso il posto di Polizia.

Durante la verifica delle condizioni lavorative e salariali delle singole ditte estere abbiamo riscontrato alcune irregolarità che sono state prontamente segnalate all' Ufficio dell'ispettorato del lavoro di Bellinzona, sia per quanto riguarda l'orario di lavoro sia per la retribuzione minima.

Tali irregolarità sono sfociate in intimazioni di contravvenzione per un totale di ca. Frs 400'000.—. Negli ultimi 2 anni in 168 casi è stato poi intimato il divieto di prestare servizio in Svizzera per un periodo massimo di un anno, mentre per il 2010 per le infrazioni sull'orario di lavoro (timbrature) – violazione dell'art. 46 Legge Federale sul lavoro e art. 73 cpv 1 b-e dell'Ordinanza 1 concernente la LL (periodi di lavoro e riposo) i casi segnalati sono stati 104.

La prossima sfida sarà quella di continuare a contenere l'invasione dei falsi indipendenti o pseudo indipendenti e finalmente – come accennato dal Presidente - la SECO ha dotato gli organi di controllo di una direttiva concernente la procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente per i prestatori di servizio stranieri molto chiara che permette di intervenire sollecitamente e di eventualmente sanzionare chi di fatto non può dimostrare il suo statuto di indipendente che in questo caso deve rispettare le condizioni contrattuali di lavoro previste dai nostri CCL.

ELENCO MEMBRI

Nr	Nominativo	Indirizzo		Domicilio
1	CPC del ramo delle metalcostruzioni			Casella postale 2563 6901 Lugano
2	CPC delle falegnamerie			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
3	CPC dell'edilizia e del genio civile			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
4	CPC nel ramo della tecnica della costruzione	c/o UNIA		Via Canonica 3 6900 Lugano
5	CPC nel ramo del granito e delle pietre naturali			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
6	CPC nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
7	CPC nel ramo della posa dei pavimenti			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
8	CPC nel ramo della posa delle piastrelle			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
9	CPC nel ramo delle pavimentazioni stradali			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
10	CPC per gli autotrasportatori	c/o OCST		Via Balestra 19 6900 Lugano
11	CPC nel ramo del disegno	c/o CCIA-Ti	All'att. Sig. Lazzaroni Gabriele	Corso Elvezia 16 6900 Lugano
12	CPC dei giardinieri			Via Sirana 6814 Lamone
13	CPC per i lavori in gesso e l'intonacatura			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
14	CPC nel ramo delle installazioni elettriche	c/o OCST		Via Balestra 19 6900 Lugano
15	CPC per le aziende forestali	c/o OCST		6760 Faido
16	CPC nel ramo delle vetrerie			Viale Portone 4 6501 Bellinzona
17	CPC nel ramo delle carrozzerie	c/o OCST		Via Balestra 19 6900 Lugano
18	Associazione Svizzera costruttori in legno - Sezione Ticino e Moesano (carpenterie)	c/o Korell SA	All'att. Sig. Korell Bruno	6593 Cadenazzo
	CPN costruttori in legno (carpenterie)		All'att. Sig.ra Moncecchi Concetta	Schaffhauserstrasse 315 8050 Zurigo
19	CPN settore Svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate		All'att. Sig. Cahannes Franz	Strassburgstrasse 11 8021 Zurigo

COMMISSIONE TRIPARTITA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

c/o Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Via Lugano 4

6501 Bellinzona

Bellinzona, 10 maggio 2010

COMUNICATO STAMPA

Venerdì 7 maggio 2010 si è tenuta la seconda riunione annuale della Commissione tripartita (CT) in materia di libera circolazione delle persone. La Commissione – nelle due sedute dell'anno in corso - ha affrontato vari temi, in particolare:

- la CT ha adottato un nuovo modello tecnico per la definizione dei casi d'abuso salariale ripetuto e manifesto, soprattutto nei settori non coperti da contratto collettivo o contratto normale di lavoro. I nuovi parametri sono più restrittivi e costituiscono un perfezionamento di quelli precedenti e a giudizio della CT permetteranno di individuare in modo più efficace eventuali disfunzioni del mercato del lavoro. Questa attualizzazione del modello si inserisce in un più ampio discorso volto a un graduale aumento del livello salariale in Ticino, motivo per cui essa potrà eventualmente essere ridiscussa dopo aver analizzato la situazione alla luce dei risultati ottenuti con i nuovi parametri adottati;
- la CT ha preso atto e ha approvato la pianificazione dei controlli dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) per il mercato del lavoro da effettuare durante il 2010;
- la CT è stata informata dell'esito dei controlli effettuati sugli impiegati di commercio attivi presso le società fiduciarie. Tutti gli impiegati sono stati oggetto di un audit da parte dell'UIL e i salari sono stati confrontati individualmente al salario di riferimento calcolato secondo il modello IRE. Dai risultati non è emerso alcun caso di abuso. L'iniziativa di effettuare tali controlli è stata accolta favorevolmente dalle associazioni di categoria;
- la CT, per il tramite dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) ha inoltrato alla SECO i rapporti annuali concernenti le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone con l'UE e l'esecuzione della legge federale contro il lavoro nero. La SECO pubblicherà i relativi rapporti entro fine maggio 2010;
- la CT è stata informata in merito all'attività svolta durante i primi due anni di attività dell'organo cantonale di controllo in materia di lotta contro il lavoro nero (composto dall'USML per la parte di coordinamento e dall'UIL per l'esecuzione dei controlli). Ad oggi l'USML gestisce e sta valutando ca. 650 casi frutto di segnalazioni, che toccano ca. un migliaio di lavoratori. Le aziende interessate riguardano soprattutto il settore alberghiero e della ristorazione, l'edilizia, l'economia domestica e l'agricoltura e concernono principalmente presunte infrazioni alle assicurazioni

sociali, in via di accertamento. Malgrado il maggior numero di segnalazioni che giunge all'USML concerna questi settori professionali, non si può però dire a priori che essi siano quelli maggiormente colpiti dal lavoro nero;

- la CT ha preso atto che, nell'intento di risolvere le difficoltà evidenziate dalle aziende ticinesi interessate a lavorare in Italia, così come per dare una risposta concreta alle critiche sulla mancanza di reciprocità, il DFE – in collaborazione con la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, l'Associazione Industrie Ticinesi, la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino e la Regio Insubrica – ha sviluppato una guida on-line per agevolare gli artigiani e le imprese ticinesi che intendono svolgere la propria attività in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (www.ti.ch/lavorareinitalia);
- la CT ha proposto al Consiglio di Stato di adottare un Contratto normale di lavoro con salari minimi obbligatori per il settore degli istituti di bellezza, frutto di una costruttiva collaborazione con l'associazione di categoria. Questo contratto è entrato in vigore il 1° aprile 2010;
- la CT ha dato mandato all'IRE di realizzare uno studio approfondito circa le ultime evoluzioni del mercato del lavoro ticinese, con particolare attenzione all'afflusso e alla tipologia di frontalieri e all'evoluzione della disoccupazione;
- infine, la CT ha preso atto dell'istanza presentata da UNIA e OCST per la regolamentazione salariale e contrattuale del ramo orologiero. La CT ha intimato alle parti di trovare un accordo entro la fine del prossimo mese di giugno. In caso di mancato accordo, inizierà la procedura per determinare se vi sono le condizioni per l'adozione di un Contratto normale di lavoro con salari vincolanti, come richiesto dalla parte sindacale.

Commissione tripartita cantonale

COMMISSIONE TRIPARTITA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

c/o Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Via Lugano 4

6501 Bellinzona

Bellinzona, 6 ottobre 2010

COMUNICATO STAMPA

Nelle scorse settimane si è tenuta la terza riunione annuale della Commissione tripartita (CT) in materia di libera circolazione delle persone. La Commissione ha affrontato vari temi, in particolare:

- la CT ha preso atto del fatto che AITI, OCST e UNIA hanno raggiunto un'intesa per il settore orologiero. L'applicazione dell'accordo in vigore per il 2010 è stata sospesa e tale accordo avrà termine alla fine del 2010. Le parti hanno però stipulato un nuovo accordo per il 2011, della durata di un anno, che prevede alcune condizioni minime, fra cui un salario minimo di 2'600 franchi mensili. Con questo viene a cadere l'istanza presentata da UNIA alla CT il 28 aprile 2010, finalizzata all'emanazione di un contratto normale di lavoro di forza obbligatoria;
- La CT è stata informata del fatto che sono stati emanati diversi divieti di offrire servizi in Svizzera. In effetti, a partire dal 1° gennaio 2010 l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) hanno iniziato ad emanare nei confronti dei datori di lavoro che non pagano multe passate in giudicato la sanzione amministrativa che prevede il divieto di offrire servizi in Svizzera (questo divieto va da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni). Le decisioni emanate fino ad oggi dall'USML sono 92 (distaccati 73 e indipendenti 19) e quelle dell'UIL sono 134 dall'inizio del 2010. In alcuni casi, quando il medesimo datore di lavoro non paga nè una multa dell'USML nè una dell'UIL, egli può essere sanzionato con 2 divieti di offrire servizi in Svizzera.
- la CT segue con particolare attenzione la forte fluttuazione del corso dell'euro ed è impegnata nel monitoraggio della situazione concernente il versamento dei salari, per intervenire qualora si creassero manifeste situazioni di dumping salariale;
- la CT ha preso atto dell'intensa attività di controllo su vari settori, che verrà illustrata in occasione della tradizionale conferenza stampa annuale che si terrà nel corso del mese di dicembre;
- la CT ha preso atto dello stato di avanzamento dei lavori dello studio commissionato all'IRE sull'afflusso e la tipologia di frontalieri e l'evoluzione della disoccupazione; primi risultati parziali dovrebbero essere disponibili entro la fine dell'anno.

Commissione tripartita cantonale

COMMISSIONE TRIPARTITA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

c/o Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Via Lugano 4

6501 Bellinzona

Bellinzona, 13 dicembre 2010

COMUNICATO STAMPA

Venerdì 10 dicembre 2010 si è tenuta la quarta riunione annuale della Commissione tripartita (CT) in materia di libera circolazione delle persone. La Commissione ha affrontato vari temi, in particolare:

- nel settore dei gommisti, dove era stata riscontrata una situazione di dumping salariale, la CT ha deciso di pubblicare (con un termine di 30 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni) un Contratto normale con salari minimi vincolanti (CNLG). Saranno assoggettate al CNLG le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme, ad esclusione di quelle annesse a aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e alle officine meccaniche in quanto già assoggettate al Contratto collettivo per il personale delle autorimesse. Il personale delle aziende assoggettate al CNLG che si occupa di lavori di officina al di fuori della riparazione e/o sostituzione gomme sottostà al CCL autorimesse. Il salario minimo stabilito dal CNLG è di fr. 3'563.- (per 13 mensilità) e la validità del medesimo è di 2 anni a far tempo dall'entrata in vigore
- la CT ha preso atto della nuova offerta concernente l'accordo di prestazione 2011-2012 per l'esecuzione delle misure di accompagnamento. Per i prossimi due anni il finanziamento concesso dalla Confederazione al nostro Cantone corrisponderà al 50% del costo di 6 ispettori, che conferma lo stato attuale. Separatamente la Confederazione finanzia pure il costo degli ispettori dell'AIC, per i controlli dei lavoratori distaccati nei settori in cui vi è un contratto collettivo di obbligatorietà generale.
- la CT è stata informata in merito all'attività svolta dall'organo cantonale di controllo in materia di lotta contro il lavoro nero (composto dall'USML per la parte di coordinamento e dall'UIL per l'esecuzione dei controlli). Per quanto riguarda il numero di segnalazioni che, rileviamo, nel 2009 si attestavano a 361 nuovi casi aperti, nel 2010, fino a fine novembre, risultano registrate 422 nuove segnalazioni che sono state oggetto di controlli, a vari livelli, da parte delle diverse autorità competenti nella lotta al lavoro nero ai sensi della LLN (UIL, UAVS, IF, SP, SdL, ecc.).
A seguito delle condanne emesse dal MP a carico di alcuni datori di lavoro per aver impiegato della manodopera straniera sprovvista di un permesso in corso di validità, nell'ultimo trimestre 2010 è stato possibile emettere, ai sensi dell'art. 13 LLN, le prime 13 decisioni di sanzione, 6 delle quali prevedono l'esclusione, del datore di lavoro colpito dal provvedimento, dalla partecipazione ad appalti pubblici per la

durata di 1 anno e 7 la riduzione, sempre per 1 anno, di aiuti finanziari ai quali la parte in causa dovesse far richiesta.

Si ricorda che le decisioni cresciute in giudicato relative ai vari provvedimenti adottati dalle diverse autorità coinvolte e pertinenti ai casi accertati dagli ispettori dell'UIL, permettono a quest'ultimo di riscuotere degli emolumenti a recupero delle spese cagionate dai controlli effettuati (art. 16 LLN).

- la CT ha preso atto della nuova direttiva della SECO concernente la "procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi stranieri" che entrerà in vigore il 1. gennaio 2011. Questa direttiva ha principalmente lo scopo di contrastare il fenomeno dei falsi indipendenti.
La CT è inoltre stata informata in proposito che la SECO istituirà un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei Cantoni e dei partner sociali incaricato di valutare l'introduzione di altre misure oltre a quelle esistenti e di eventuali sanzioni come, ad esempio, l'allontanamento dei falsi indipendenti.
- l'IRE ha fornito alla CT un aggiornamento in merito allo studio che gli era stato commissionato circa le ultime evoluzioni del mercato del lavoro ticinese, con particolare attenzione all'afflusso e alla tipologia di frontalieri e all'evoluzione della disoccupazione. Lo studio ha richiesto ulteriori approfondimenti, ragione per terminerà verso il mese di marzo 2011

Commissione tripartita cantonale

Allegato E

Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone

Composizione

Segretariato

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Lorenza Rossetti

Via Lugano 4

6501 Bellinzona

lorenza.rossetti@ti.ch

tel. +41 91 814 73 96

fax +41 91 814 73 99

Presidente

- Albertoni Luca, direttore della CCIA

Membri in rappresentanza dei datori di lavoro

- Albertoni Gianni, presidente dell'AIET
- Albertoni Luca, direttore della CCIA
- Bobbià Edo, direttore della SSIC
- Huber Marco, presidente GastroTicino
- Modenini Stefano, direttore dell'AITI
- Suter Claudio, presidente dell'UAE

Membri in rappresentanza dei lavoratori

- Agustoni Valerio, segretario cantonale della SIC
- Ambrosetti Renzo, Co-presidente dell'UNIA
- Ceruso Nando, segretario cantonale dell'OCST
- Lurati Saverio, segretario regionale dell'UNIA
- Robbiani Meinrado, segretario cantonale dell'OCST
- Testa Stefano, segretario cantonale aggiunto VPOD

Membri in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino

- Coduri Arnoldo, direttore della Divisione dell'economia
- Cometta Attilio, capo della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
- Del Don Federico, capo dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro
- Lorenza Rossetti, capo dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
- Marazza Carlo, direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali
- Montorfani Sergio, capo della Sezione del lavoro